

P R E M E S S A

La relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze — redatta agli effetti dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, ed adottata con apposita delibera a norma dell'articolo 15 del Regolamento Interno — rappresenta il momento di raccordo istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento, per il tramite del Ministro, che consente di mantenere costantemente aggiornati i Poteri Legislativo ed Esecutivo su modalità e tempi del servizio « Giustizia Tributaria », onde poter garantire un tempestivo ed efficace adeguamento delle norme processuali ed ordinamentali, per un verso, alle effettive esigenze del cittadino-contribuente alla luce del principio costituzionalmente sancito del « giusto processo », e per altro verso, al canone del buon andamento dell'Amministrazione Finanziaria, nell'interesse finale dello Stato.

L'affermarsi della giustizia tributaria come potere giudiziario « a giurisdizione piena », anche di carattere cautelare, in grado di elaborare un sistema processuale e sostanziale conforme alla nostra Costituzione (ivi compreso, come dianzi cennato, il rinnovato articolo 111) ed allo « statuto dei diritti del contribuente », costituisce oggi una poderosa spinta alla modernizzazione del sistema tributario nel suo insieme.

Stanno via via venendo meno quegli strumenti che assicuravano l'efficienza del prelievo fiscale attraverso un insieme di privilegi in favore della parte pubblica, e di oneri gravanti sulla parte privata. Ne scaturisce una forte spinta alla modernizzazione in atto dell'Amministrazione, che appare sempre più e meglio in grado di raggiungere i suoi obiettivi attraverso atti razionalmente motivati, con la spontanea correzione dei provvedimenti errati e la adeguata difesa giudiziale dei propri provvedimenti.

Sotto il profilo giudiziario si assiste ad una crescente ed intensa dialettica fra magistratura di merito e Corte di legittimità, in un complesso di pronunce che, ancorché non appaiano sempre uniformi neppure nell'ambito della sezione tributaria della Corte di Cassazione, nel loro insieme tracciano una linea evolutiva coerente.

In simile dialettica, assume un ruolo di crescente rilievo la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), che, come sottolinea l'articolo 1 dello Statuto stesso, attua gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. Facendo perno sulle disposizioni, solo apparentemente generiche, di tale legge, la magistratura tende sempre più a riconoscere

forza e sostanza, ad esempio, al principio secondo cui il Fisco deve operare secondo « trasparenza » e « buona fede » e quindi — tra l'altro — deve indicare in giudizio tutti i dati in suo possesso sollevando il contribuente da defatiganti oneri di documentazione; o deve evitare di sottoporre a tassazione ricchezze che in realtà risultano inesistenti; o di procedere a duplicazioni nella riscossione delle imposte.

Simili principi possono in se apparire, ovvii, ma — inseriti nel tessuto interpretativo delle leggi tributarie — danno luogo a puntuali sentenze che ribaltano indirizzi in passato pacifici; stabilendo, ad esempio, che ricade sull'Amministrazione, parte attrice in senso sostanziale, l'onere di provare che ha osservato i termini previsti, a pena di decadenza, dal combinato disposto dagli articoli 17 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per la consegna del ruolo all'Ente esattore; oppure che nella tassazione del reddito di immobili locati non si debba tener conto dei canoni non riscossi.

Si tratta di una evoluzione articolata e difficoltosa ma che potrebbe aprire prospettive del tutto nuove, come più compiutamente verrà illustrato nella terza parte di questa Relazione, dedicata alle riforme necessarie.

A tale ultimo proposito, questo Consiglio — sulla base della positiva esperienza maturata negli anni scorsi — ha proceduto anche quest'anno a consultare l'intero *corpus* dei Magistrati tributari, attraverso i Presidenti di Commissione e di Sezione, non solo al fine di acquisire i dati relativi all'attività svolta, bensì con l'intento di raccogliere ogni suggerimento, osservazione o spunto rivolto al miglioramento del servizio, sia sotto l'aspetto più squisitamente soggettivo, che sotto un più generale profilo obiettivo.

PARTE PRIMA
L'ATTIVITA' CONSILIARE

1. L'attività relativa allo *status* dei magistrati tributari.

1.1. — Preliminarmente, il Consiglio di Presidenza esprime il proprio plauso all'indirizzo del Legislatore per aver inteso riconoscere anche ai componenti delle Commissioni tributarie la qualificazione giuridica di “magistrato”.

A tal riguardo, la norma di riferimento è costituita dal D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, pubbl. in G.U. n° 139 del 15 giugno 2002, suppl. ord. n° 126), il cui articolo 2 recita testualmente: “Le norme del presente T.U. si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (...)”. Con riferimento alle definizioni, il successivo art. 3 prevede che “ (...) “magistrato” è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;”.

Tanto premesso, nel corso della presente Relazione verranno adoperate le espressioni “magistratura tributaria” e “magistrati tributari” con riferimento, rispettivamente, al *corpus* dei giudici tributari, ovvero ai giudici tributari, collettivamente o individualmente intesi.

1.2. — I quesiti formulati nel corso dei giudizi instaurati innanzi all'A.G.A., ovvero in sede di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ordine alla legittimità dei provvedimenti riguardanti le prime nomine dei magistrati tributari possono considerarsi definitivamente risolti con l'ultimo intervento del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale, con sua decisione n° 4806 del 17 giugno 2003 (qui citata ancorchè non strettamente relativa all'anno di riferimento di questa Relazione) ha dato un chiaro e non più contestabile responso sul punto, riconoscendo la validità delle specifiche argomentazioni che questo Consiglio aveva formulato nelle relazioni trasmesse all'Avvocatura dello Stato.

Ne risulta definitivamente sancita la legittimità delle conferme nel grado, nella funzione e nell'incarico, intervenute nell'anno 1996.

1.3. — Nel corso dell'anno 2002 il Consiglio ha proceduto a bandire tre concorsi per la copertura, in totale, di 149 posti vacanti. Il primo ha visto la messa a concorso di n° 144 posti (in G.U. n° 70 del 3 settembre 2002); il secondo, di n° 4 posti (G.U. n° 80 dell'8 ottobre 2002); con il terzo ed ultimo, è stato messo a concorso il solo posto di Presidente di Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (in G.U. n° 92 del 22 novembre 2002).

L'attività per espletamento delle procedure concorsuali ha comportato l'esame di n° 3.250 domande, con la predisposizione di 62 tabulati di graduatoria. Sono stati complessivamente attribuiti 1149 punti attinenti alla valutazione discrezionale, ed emanate n° 61 delibere di approvazione della graduatoria. Sono state altresì approvate n° 32 delibere di nomina (con l'esclusione delle sole delibere di graduatoria e

successivamente, di nomina, relative al concorso bandito in G.U. n° 92 del 22.11.'02).

Sempre nell'anno 2002 il Consiglio ha completato gli adempimenti relativi a n° 21 procedure concorsuali pubblicate in G.U. n° 98 dell'11 dicembre 2001. E' stata altresì richiesta al Ministro l'anticipata immissione nelle funzioni di n° 267 vincitori dei concorsi pubblicati sulle GG.UU. n° 40 del 23 maggio 2000, n° 51 del 29 giugno 2001, e n° 98 dell'11 dicembre 2001.

Finalmente, è stata richiesta la registrazione con riserva alla Corte dei Conti di n° 4 Decreti Presidenziali di nomina, relativi a concorsi banditi negli anni 2000 e 2001.

1.4.- Particolare attenzione il Consiglio di presidenza ha dedicato all'accertamento delle cause di incompatibilità previste dall'art.8 D.lgs 545/92, tanto più alla luce della novella contenuta nella Legge 21.11.2000 n.342, che a partire dal 1.10.2001, ha esteso l'incompatibilità a coloro che esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria o nelle controversie di carattere tributario in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione.

La ratio della riforma è stata quella di garantire sempre e comunque l'assoluta terzietà del giudice tributario evitando ogni forma di compromissione con l'attività della parte.

Un altro passaggio legislativo rilevante è rappresentato dalla Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), che, all'art.12 ha ampliato le competenze delle Commissioni Tributarie, attribuendo alle medesime " tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il Contributo per il Servizi Sanitario azionale, nonché sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici Finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".

All'evidenza entrambe le norme hanno determinato (*rectius*, l'art.12 avrà effetto a partire dall'anno 2003) ulteriori possibili situazioni di incompatibilità sia per coloro occasionalmente svolgono attività di consulenza fiscale, di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti, sia per coloro che nella qualifica di dipendenti di Enti locali, concorrono all'accertamento dei tributi, fatto salvo, naturalmente per questi ultimi, il diritto di richiedere la sospensione dall'incarico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del succitato D.lgs. Questo Consiglio di Presidenza, come già per le precedenti annualità, ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è redatto in forma a tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs. 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni attinenti allo status personale del giudice ovvero a quello del coniuge, parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Le risposte pervenute hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio, con richieste rivolte prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. Viceversa, nel caso in cui dalle risposte date nel questionario sono emerse all'evidenza ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato subito instaurato con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, avvalendosi in tal caso anche dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Il Consiglio di Presidenza per l'accertamento delle cause di incompatibilità si è avvalso anche della Guardia di Finanza quando ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'interessato.

Nel corso dell'anno 2002 il consiglio ha proceduto all'esame di oltre 6.000 dichiarazioni sostitutive di atto notorio oltre che di numerosi esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o degli Uffici delle Entrate, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità, dalla quali sono scaturite:

- n° 77 delibere di richiesta di chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- n° 146 delibere di apertura di procedimento di decadenza;
- n° 85 delibere di convocazione;
- n° 31 delibere di decadenza;
- n° 102 delibere di archiviazione di procedimenti di decadenza;
- n° 132 archiviazioni di atti;
- n° 82 delibere di non luogo a provvedere.

2 – L'attività disciplinare.

2.1 - Nel corso dell'anno 2002 sono stati convocati presso il Consiglio di Presidenza 22 giudici per le sedute di discussione dei provvedimenti disciplinari cautelari instaurati a loro carico. Dai verbali delle sedute risulta che tredici di loro sono stati assistiti da un componente di commissione tributaria o da un avvocato, mentre sei non sono stati assistiti da alcun difensore e tre non si sono presentati né sono stati rappresentati da un difensore. In riferimento a tanto, si ricorda che il comma 7 dell'art. 16 del D.Lgs. 545/92, che richiama, per quanto non contemplato nello stesso decreto, le norme sul procedimento disciplinare dei magistrati ordinari, in quanto compatibili, non poteva non essere interpretato, come affermato dalla Corte Costituzionale, a seguito della questione sollevata assieme al C.S.M., nel senso di consentire la facoltà da parte dell'incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero Foro.

Il competente Ufficio interno del Consiglio (il VI) ha anche il compito di formare l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni redatti dal consigliere relatore.

Le decisioni vengono pubblicate sul notiziario al fine di pubblicizzare gli atti più significativi del Consiglio e di far conoscere ai Giudici tributari quali i comportamenti ritenuti disciplinarmente rilevanti.

2.2. — Si riportano i dati attinenti ai procedimenti disciplinari relativi all'anno 2002.

I procedimenti avviati sono stati in totale n°95, dei quali n° 34 per tardivo deposito di sentenze; n° 29 per pendenza di procedimento penale, n° 30 per comportamento scorretto; n° 2 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

I procedimenti definiti sono stati n°54, dei quali n° 25 con decisioni disciplinari. Le decisioni assunte sono state le seguenti: n° 10 ammonimenti (6 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, 4 per tardivo deposito delle decisioni); n° 8 sospensioni dalla funzioni (2 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, le rimanenti per tardivo deposito delle decisioni); n° 4 sospensioni dalle funzioni per 6 mesi (1 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, e 5 per tardivo deposito delle decisioni); n° 3 assoluzioni (2 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità del proprio ufficio, ed 1 per tardivo deposito delle decisioni).

I procedimenti ancora aperti sono n° 41.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza di Giudici tributari l'Ufficio predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione di convocazione dei giudici interessati. Predispone, infine, le delibere di decadenza e formula proposta di prese d'atto del decreto di decadenza del Ministro dell'Economia.

L'attività relativa ai procedimenti di decadenza, ai sensi dell'art. 12 del D.lg. n° 545/92, per l'anno 2002 è riassumibile con i seguenti dati: le delibere di apertura di procedimento di decadenza sono state in totale n° 26 (13 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 8 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 5 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d); le delibere di decadenza sono state in totale n° 14 (9 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 2 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 3 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d)); le delibere di archiviazione dei procedimenti di decadenza avviati sono state in totale n° 14 (7 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. e); 1 di revoca della delibera di decadenza; 1 di archiviazione per decesso; 4 ai sensi dell'art. 7, lett. f); 2 ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d)).

Sulla base dei dati rilevati dall'apposito registro, gli esposti pervenuti da giudici tributari, pubbliche Autorità ed altri soggetti pubblici assommano, per l'anno in esame, a n° 10, di cui n° 5 archiviati.

3. — Il contenzioso

3.1 - Come per gli anni precedenti, l'attività del Consiglio di Presidenza riguardante il contenzioso è stata intensa, e sotto taluni aspetti, maggiore di quanto verificatosi in

passato. A tal riguardo, si ricorda che spettano al Consiglio tutte le valutazioni in ordine ai motivi di impugnazione prospettati nei ricorsi presentati innanzi all'A.G.A. avverso propri atti, con la predisposizione delle relazioni all'Avvocatura dello Stato con richiesta di costituzione e resistenza in giudizio. Allo stesso modo, il Consiglio valuta la sussistenza degli elementi giustificativi del potere di autotutela, al fine di procedere, ove se ne ravvisi l'opportunità, ad un nuovo esame delle fattispecie prospettate.

In concreto, il Consiglio ha ritenuto opportuno intervenire in tutte le questioni che, comunque, hanno presentato attinenza con la magistratura tributaria. In quest'ottica si collocano gli inviti rivolti all'Avvocatura dello Stato ad impugnare per cassazione, sulla base dei motivi prospettati da questo Consiglio, le numerose sentenze pronunciate in via equitativa dai giudici di pace, che hanno riconosciuto agli attori magistrati tributari la spettanza di somme a titolo di "indennità giudiziaria" (l. n° 27/81).

3.2 – Nel corso dell'anno 2002 sono stati predisposti 39 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ad altrettanti ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali avverso le deliberazioni di questo Consiglio. I rapporti con richiesta di appello contro sentenze sono stati 24, e 4 le richieste di appello avverso ordinanze cautelari. Nello stesso periodo, le prese d'atto di sentenze pronunciate innanzi ai TT.AA.RR. sono state 51.

Vanno altresì segnalati i 22 rapporti pervenuti dal Dipartimento per le Politiche Fiscali in ordine ad altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Con riferimento alle cause intentate innanzi ai giudici di pace, relative alla richiesta di corresponsione dell'indennità giudiziaria, il Consiglio ha dato riscontro a 135 rapporti provenienti dal precitato Dipartimento. Sulla medesima questione le prese d'atto sono state 10.

Non risultano presentati ricorsi per l'esecuzione di decisioni dell'A.G.A. in via di ottemperanza.

4. L'attività regolamentare e consultiva

4.1. In ordine all'attività regolamentare, il Consiglio ha proceduto, in data 19 marzo 2002, all'approvazione del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria (pubbl. in G.U. n° 90, Serie Generale, del 17 aprile 2002), con il quale sono stati individuati gli uffici nei quali si articola l'organizzazione dell'ufficio di segreteria, i loro compiti, nonché le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti. In particolare, gli uffici del Consiglio di Presidenza hanno la finalità di prestare collaborazione ai Consiglieri per tutto ciò che attiene allo svolgimento delle attività istituzionali.

Con detto regolamento, la segreteria generale è stata distinta in segreteria amministrativa e segreteria tecnica, con compiti, rispettivamente, di assistenza del segretario generale, e di supporto all'attività più squisitamente consiliare (controllo

testo delibere, redazione ordini del giorno, conservazione dei registri e dei verbali, etc.). Sono stati altresì istituiti i seguenti nove uffici: I) *Status* dei giudici tributari; II) studi e documentazione; III) programmazione e coordinamento delle attività informatiche, formazione ed aggiornamento professionale; IV) concorsi; V) incompatibilità; VI) provvedimenti disciplinari; VII) contenzioso; VIII) amministrazione e contabilità; IX) amministrazione e contabilità (ragioneria, economato, liquidazione etc.).

Per ciascuno dei predetti uffici il regolamento ha previsto la nomina di un Consigliere coordinatore, nonché di un Consigliere vicario che sostituisce il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Infine, il capo IV del regolamento è dedicato al personale amministrativo in servizio presso il Consiglio, e ne disciplina l'orario di servizio, i rapporti informativi, le responsabilità e le sanzioni disciplinari.

Con successiva deliberazione, datata 19 novembre 2002, il Consiglio è intervenuto ad apportare modifiche ed integrazioni al citato regolamento, che hanno comportato l'articolazione della segreteria generale in segreteria amministrativa, segreteria tecnica, e segreteria per la programmazione ed il coordinamento delle attività informatiche.

Per concludere, doverosa menzione va fatta del ricorso proposto dalla DIRPUBBLICA nei confronti di questo Consiglio di Presidenza, qui notificato in data 14 giugno 2002, per l'impugnazione innanzi al T.A.R. Lazio del Regolamento di cui sopra. Il dedotto gravame si fonda sugli asseriti profili dell'eccesso di potere e della violazione di legge, per contrasto con la normativa sul pubblico impiego, così come integrata dal CCNL di comparto 1994/97.

Con delibera del 17 dicembre 2002 il Consiglio ha invitato l'Avvocatura Generale dello Stato a resistere in giudizio, con richiesta di rigetto del ricorso, ed ha altresì fornito alla stessa Avvocatura una circostanziata relazione da trasporla nel controricorso.

4.2. — Nel corso dell'anno in esame il Consiglio di Presidenza ha adottato nove Risoluzioni, allo scopo di disciplinare, con previsioni di carattere astratto, aspetti specifici dell'attività propria, ovvero questioni di rilievo organizzativo e di amministrazione concernenti le Commissioni tributarie.

In particolare, tre Risoluzioni appaiono meritevoli di essere menzionate in questa sede.

La prima è datata 15 gennaio 2002 (n° 2), ed ha inteso richiamare l'attenzione dei Presidenti dei Collegi giudicanti sulla rigorosa osservanza del segreto della camera di consiglio, che non consente la presenza né del segretario verbalizzante, né di terzi; con la stessa Risoluzione il Consiglio ha invitato i citati Presidenti ad astenersi, al termine della camera di consiglio, dalla lettura o dal deposito in Segreteria del dispositivo (provvisoriamente) deliberato, ed a conservarne la segretezza fino al momento del deposito della sentenza.

La seconda, adottata il 10 settembre 2002 (n°5), ha inteso fornire chiarimenti sui criteri di applicazione dei magistrati tributari ad altra Commissione rispetto a quella

di appartenenza, dando così una lettura univoca della norma di cui all'art. 24-bis, lett. m) introdotta con la legge 27 febbraio 2002, n° 16 (di conversione del d.l. n° 452/01).

Infine, con la terza risoluzione qui citata (la n° 6, del 5 novembre 2002) il Consiglio ha inteso fornire utili suggerimenti interpretativi circa la norma di cui all'art. 70, d.lg. n° 546/92, segnalando l'opportunità di motivare la scelta del soggetto demandato ad assicurare l'esecuzione del giudicato, e suggerendo una interpretazione all'ordine – non casuale – stabilito dalla legge.

4.3.- I pareri forniti nel corso del 2002 da questo Consiglio sono stati quattro.

In primo luogo, il Consiglio ha dato parere (prot. 8716) in ordine allo schema di decreto previsto dall'art. 16 quater, secondo comma, legge 27 febbraio 2002, n° 16, in materia di incompatibilità previste dall'art. 8 del d.lg. n° 545/92.

Il secondo parere ha riguardato lo schema di regolamento ministeriale concernente le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a componente del consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il citato parere ha investito anche le norme di coordinamento in tema di incompatibilità, nonché il modello di scheda elettorale ed il modello di presentazione delle candidature.

Rilievo particolare assume, o meglio, assumono, i due “pareri” forniti da questo Consiglio con le delibere del 30 aprile e del successivo 23 maggio 2002, riferentisi entrambi all'art. 44-ter del d.lg. 545/92, come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n° 448. Con i citati “pareri”, recepiti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze nel suo Decreto del 6 giugno 2002 (in G.U. 156 del 5 luglio 2002), il Consiglio ha proposto ed ottenuto la modifica dei criteri di valutazione e dei punteggi di cui alle tabelle E ed F, allegate al d.lg. n° 545/92.

Finalmente, il Consiglio ha dato parere, ancora al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ordine ai compensi fissi e variabili da corrispondersi ai magistrati tributari per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n° 545/92.

4.4. – Si elencano di seguito le risposte ad interrogazioni parlamentari in riferimento alle quali il consiglio di Presidenza ha svolto attività consultiva a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- 1) Prot. n° 4182 – Interrogazione dell'On. Zacchera n° 4-02552, concernente l'interpretazione dell'art. 16-*quater* della legge 27 febbraio 2002, n° 16 (modifiche al sistema di elezione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria);
- 2) Prot. n° 4906 – Interrogazione dell'On. Manzione n° 4-01012, concernente il rinnovo della composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- 3) Prot. n° 4181 – Interrogazione dell'On. Zacchera n° 4-02553, concernente i requisiti per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie (superamento del 72° anno di età);
- 4) Prot. n° 5421 – Interrogazione dell'On. Costa n° 4-01994, concernente il ritardo nella liquidazione dei compensi ai magistrati tributari;

- 5) Prot. n° 2321 – Interrogazione dell’On. Costa n° 4-01462, concernente la richiesta di interventi per rendere più efficiente il patrocinio nelle controversie fiscali;
- 6) Prot. n° 8541 – Interrogazione dell’On. Costa ed altri n° 2-00136, concernente la richiesta di predisposizione di disegno di legge per il riordino del contenzioso tributario;
- 7) Prot. n° 5418 – Interrogazione dell’On. Costa n° 4-01008, con richiesta di chiarimenti in ordine alla figura del Garante del Contribuente.

5 – I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

5.1 - Il collegamento e la collaborazione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria assume una posizione di centralità nella considerazione delle tematiche attinenti alla gestione della giustizia tributaria. In quest'ottica la comunicazione tra i diversi soggetti istituzionali consente l'individuazione di soluzioni che non essendo avvinte nei legami delle contingenze - e quindi anche non risultando limitate dagli stessi - siano, tuttavia dotate di un'efficacia incisiva.

5.2. - L'analisi dei rapporti tra Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Ministero non può prescindere da una riflessione sulle reciproche attribuzioni, in materia di gestione della giustizia tributaria, e quindi sulle proiezioni di tali distinti piani di competenze sul livello dei rapporti reciproci.

Va preliminarmente rilevato che un primo profilo attiene ai profili di carattere immediatamente "operativo" che coinvolgono le due istituzioni. Infatti, come è noto, non pochi risultano i procedimenti destinati a sfociare in un atto formalmente del Ministro (sotto forma di decreto ministeriale) ovvero del Ministero (attraverso le determinazioni di competenza del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze). Non mancano poi le evenienze in cui la legge prevede che l'atto finale del procedimento sia rappresentato da un decreto di altra autorità, come nel caso dei Decreti del Presidente della Repubblica, pur sempre controfirmati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. In questo contesto sembra opportuno fare cenno alla concreta questione sorta in ordine al possesso dei requisiti anagrafici da parte dei magistrati tributari partecipanti a concorso, che ha visto la Corte dei conti negare l'apposizione del visto su alcune nomine, in quanto – al momento del controllo – i candidati non possedevano più i prescritti requisiti (in concreto, l’Organo di controllo contabile ha negato l'apposizione del visto sulla nomina di alcuni magistrati tributari vincitori di concorso in quanto, al momento del controllo, i predetti avevano oltrepassato il 72° anno di età. Si ricorda che i magistrati tributari restano in servizio nelle CC.TT. fino ai 75 anni, e possono partecipare a concorsi “interni” fino al compimento del 72° anno di età)